



Città di **MOLFETTA**

CORPO DI POLIZIA LOCALE - MUNICIPALE

Tel. 0803971014 Fax 0803973290

ORDINANZA n. **69959** del 14/12/2016

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di divieto di vendita ed utilizzo di articoli pirotecnici nel territorio comunale in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2016.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- Che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività di fine anno di fare esplodere artifici pirotecnici di ogni categoria;
- Che tale condotta generalizzata turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi, compromettendo le normali condizioni di sicurezza;
- Che tale usanza minaccia altresì l'incolumità psicofisica degli animali e che il Comune è responsabile della vigilanza sulla osservanza di leggi e regolamenti relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- Che possono determinarsi danni a carico del patrimonio pubblico a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici a effetto illuminante;
- Che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti siano fortemente legati alla vendita e all'utilizzo illegale di prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;
- Che l'assordante frastuono determinato dalla simultanea detonazione di numerosissimi articoli pirotecnici, in special modo nella fase culminante dei festeggiamenti di fine anno, può determinare la copertura per l'attuazione di condotte criminali;
- Che occorre dunque, adottare specifico provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza urbana disciplinando la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici dalla data di promulgazione della presente e fino al 3 gennaio 2017;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 *"Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici"* in vigore dal 13 agosto 2015, che definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, della pubblica incolumità, dei consumatori e della protezione dell'ambiente;

VISTI:

- L'art. 3 del citato decreto legislativo che classifica gli articoli pirotecnici nelle categorie:
 - a) Fuochi d'artificio, categorie F1, F2, F3 e F4;
 - b) Articoli pirotecnici teatrali, categorie T1 e T2;
 - c) Altri articoli pirotecnici, categorie P e P2;
- L'art. 5, dello stesso D. Lgs., epigrafato: *"Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici, per il quale è fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai*

minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2;

VISTI l'art. 53 e 57 del R.D. 18.6.1931 n. 773, gli artt. 82 e seguenti e l'art. 110 del R.D. 6.5.1940 e 703 del C.P.;

VISTO l'art. 54 comma 4° del D.L.vo 18.8.2000 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.L.vo 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

VISTA la nota della Prefettura di Bari n. 56745/57115 del 9/12/2016, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 69350 del 12/12/2016, concernente il preventivo parere previsto dall'art. 54 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si comunica il concorso delle Forze dell'Ordine all'esecuzione della presente ordinanza;

ORDINA

Per tutte le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

A partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il giorno 3 gennaio 2017:

Il divieto di vendita in forma ambulante e in sede fissa di ogni tipo di fuoco di artificio non ascrivibile alle categorie F1 e F2, di cui all'art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123;

- **Il divieto**, a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 3 gennaio 2017 **di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti**, nonché gli articoli pirotecnici teatrali ed altri confezionati per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
- **E' fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi di categoria F1 e a privati che non siano maggiorenni i fuochi di categoria F2, così come classificati dall'art. 3 del D. Lgs. 123/2015, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati a professionisti del settore;**

ORDINA ALTRESI'

Dalle ore 20:00 del 24.12.2016 alle ore 7:00 del 25.12.2016

e

Dalle ore 20:00 del 31.12.2016 alle ore 7:00 del 01.01.2017:

- **Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S.;**
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastre solari e simili, di consentire a chiunque l'uso per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

RACCOMANDA

- **Di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesplosivo, né tantomeno di provare a riaccenderli.**



- **Agli esercenti la potestà parentale, di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplosivi, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da un utilizzo improprio o maldestro degli stessi.**

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni alla presente ordinanza comportano, altresì, il sequestro amministrativo del materiale, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81 e la conseguente confisca e distruzione, ex art. 20 -comma 5°- della citata legge.

L'inosservanza della presente ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci.

NOMINA

Responsabile del procedimento il Cap. Dott. Giuseppe Mauro Gadaleta, Responsabile del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990.

La presente ordinanza è trasmessa alla Prefettura di Bari e notificata:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Molfetta;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Molfetta;
- Al Comando di Polizia locale di Molfetta.

La presente ordinanza sarà trasmessa, altresì, a cura del Responsabile del procedimento alle Associazioni di categoria dei Commercianti per la divulgazione tra i loro associati e all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza chiunque via abbia interesse potrà proporre:

- ≈ Ricorso gerarchico al Prefetto di Bari, entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune;
- ≈ Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune;
- ≈ Ricorso straordinario al Capo dello Stato, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio online del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 14/12/2016

IL COMANDANTE F.F. DELLA P.M.
DOTT. M. GIUSEPPE GADALETA



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MAURO PASSEROTTI

